



Associazione professionale tra:

Padova, 12/01/2022

DOTT. ALBERTO CARRETTA
Ragioniere Commercialista
RAG. STEFANO BARBIERO
Ragioniere Commercialista

Ai Signori Clienti

Collaborano:

Loro Sedi

DOTT. MASSIMILIANO RAGAZZO
Consulente del Lavoro
DOTT. FRANCESCO SCATTOLIN
Dottore Commercialista
DOTT. NICOLA TROVO'
Dottore Commercialista

URGENTE

COMUNICAZIONE N. 1554

Oggetto: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale normativa è rimasta fino a ieri inattuabile in mancanza delle disposizioni operative. Con nota n. 29/2022 di ieri, 11.01.2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le istruzioni necessarie che analizziamo di seguito.

L’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 prevede che:

“Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

⇒ **Ambito di applicazione: soggetti interessati**

L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente **i committenti che operano in qualità di imprenditori.**

Inoltre, la disposizione interessa **i lavoratori autonomi occasionali**, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata anche le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate, nonché le professioni intellettuali.

⇒ **Tempistiche**

L'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota dell'ITL.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, **nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati**, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, **la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.**

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di ieri, **secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale**, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

⇒ **Modalità di comunicazione**

Secondo la disposizione in esame, l'obbligo di comunicazione, da effettuarsi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. elenco completo riportato in allegato).

Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

⇒ **Contenuto della comunicazione**

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Di seguito forniamo un fac simile di testo/scheda che potrete utilizzare per assolvere a detto obbligo

Nominativo Committente	
C.F. / Partita Iva Committente	
Sede Legale Committente	
Sede Operativa Committente all'interno della quale si svolge l'attività oggetto della comunicazione	
Nominativo del Prestatore	
Data, Luogo di Nascita e C.F. del Prestatore	
Indirizzo di Residenza del Prestatore	
Data di inizio dell'attività e data presunta di fine	
Descrizione sintetica dell'attività da svolgere	
Ammontare del compenso lordo complessivamente pattuito per l'attività da svolgere	

⇒ **Annullamento della comunicazione**

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

⇒ **Sanzioni**

La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all'impiego di lavoratori intermittenti, prevede che "in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo **si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione**. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Siamo comunque, come al solito, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Dr. Massimiliano Ragazzo
